

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO DI
REGISTRAZIONE E DA IMPOSTA DI
TASSA DI BOLLO AI SENSI DELL'ART. 10
DELLA LEGGE 11-2-1984 N° 533



17204 10

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- | | | |
|----------------------------|----------------------|-------------------|
| Dott. BRUNO BATTIMIELLO | - Presidente - | |
| Dott. ANTONIO LAMORGESE | - Rel. Consigliere - | R.G.N. 18975/2009 |
| Dott. GIANCARLO D'AGOSTINO | - Consigliere - | Cron. 17204 |
| Dott. FILIPPO CURCURUTO | - Consigliere - | Rep. |
| Dott. GIOVANNI MAMMONE | - Consigliere - | Ud. 23/04/2010 |

Nullità
sentenza
omessa
sottoscrizione
dell'estensore

ha pronunciato la seguente

CC

ORDINANZA

sul ricorso 18975-2009 proposto da:

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

- ricorrente -

contro

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BAIAMONTI 2, presso lo studio dell'avvocato BLASI PAOLO, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 4332/2007 della CORTE D'APPELLO

2010

3474

di ROMA del 31/05/07, depositata il 07/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO LAMORGESE;

udito l'Avvocato Ugo Mancusi, (delega avvocato Paolo Blasi), difensore della controricorrente che si riporta ai motivi scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

La Corte

rilevato che in riforma della decisione di primo grado, la Corte di appello di Roma, con sentenza depositata il 7 gennaio 2009, ha accolto la domanda di , la quale aveva agito in giudizio nei confronti del Ministero della sanità per il riconoscimento del diritto all'indennizzo, previsto dall'art. 1 della legge 25 febbraio 1992 n. 210, per i danni irreversibili derivanti da epatiti post-trasfusionali, ed ha condannato l'appellato al pagamento dei ratei maturati dalla domanda amministrativa;

che per la cassazione della indicata sentenza il Ministero soccombente, ora con la denominazione di Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ha proposto ricorso con due motivi;

che la ha resistito con controricorso;

che sussistendo i presupposti per la decisione del ricorso in camera di consiglio, è stata redatta la relazione ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., poi notificata alle parti e comunicata al Procuratore Generale;

che il primo motivo, con il quale è denunciata la nullità della sentenza per mancanza della sottoscrizione del consigliere estensore, è manifestamente fondato, in quanto, come rilevato nella suddetta relazione, manca nella sentenza la sottoscrizione del consigliere estensore, omissione sulla quale anche la ha finito con il concordare in controricorso, laddove sostiene che il consigliere estensore, dopo aver apposto detta indicazione accanto a quella del presidente, ha però dimenticato di firmare;

che la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente sottolineato come l'omessa sottoscrizione della sentenza da parte del giudice (o,

Dei

*39/10
10*

nell'ipotesi di sentenza emessa da un giudice collegiale, da parte di uno dei magistrati tenuti a sottoscriverla ai sensi dell'art. 132, terzo comma cod. proc. civ.) determina, qualora non risulti menzionato un impedimento del magistrato, la nullità assoluta ed insanabile della sentenza, rilevabile anche di ufficio (Cass. 31 ottobre 2005 n. 21193, 24 giugno 2004 n. 11739);

che data la rilevabilità di ufficio della nullità resta superata la questione posta dalla resistente circa la mancanza del quesito di diritto per il primo motivo;

che l'accoglimento del primo motivo comporta l'assorbimento del secondo, con il quale si denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 7, primo comma lett. A, 112, 114 e 123 del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112, degli articoli 2 e 3 D.P.C.M. 26 maggio 2000, degli articoli 1, 2 e 4 D.P.C.M. 8 gennaio 2002 e si deduce il difetto di legittimazione passiva in ordine alla domanda, da proporsi, ad avviso del Ministero, nei confronti della regione competente;

che pertanto il ricorso va accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rimessione della causa al medesimo giudice, il quale viene investito del potere - dovere di riesaminare il merito della causa stessa e non può limitarsi alla mera rinnovazione della sentenza (Cass. 14 febbraio 2006 n. 3161) e provvederà sulle spese del giudizio di cassazione;


P. q. m.

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio, alla stessa Corte di appello di Roma.


Alcanti

Così deciso in Roma, il 23 aprile 2010.

IL CANCELLIERE *cl*
Ornella Latrofa



Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 21 LUG. 2010

IL CANCELLIERE *cl*



ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI
REGISTRAZIONE E DI ALTRA TASSA
PER LA PRESENTAZIONE IN
CANCELLERIA PER LA DATA
DALLA LEGGE 11-03-99 N° 41